

1. Premessa

Le presenti Condizioni Generali di Spedizione (di seguito "Condizioni Generali") disciplinano le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati da Schenker Italiana S.p.A. (di seguito "Schenker") e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest'ultima; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, l'eventuale responsabilità di Schenker.

Le Condizioni Generali sono pubblicate in formato digitale sul sito: www.dbschenker.com/it-it

2. Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni altrove definiti nelle Condizioni Generali, i termini e le espressioni indicati con lettera maiuscola avranno il significato loro qui di seguito attribuito. I termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

- a) Schenker: il soggetto che riceve il Mandato di spedizione;
- b) Mandante: il soggetto che conferisce il Mandato di spedizione;
- c) Mandato di spedizione: l'ordine e/o richiesta proveniente dal Mandante per la stipulazione, in nome di Schenker e per conto del Mandante o, ricorrendone i presupposti, in nome e per conto del Mandante, di uno o più contratti di trasporto di merce via mare e/o aereo e/o su strada e/o su rotaia e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie aventi ad oggetto la merce stessa. Il Mandato di spedizione, se non diversamente specificato per iscritto dal Mandante, si intende conferito senza rappresentanza;
- d) Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell'ambito di un contratto di trasporto stipulato da Schenker;
- e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto.

3. Ambito di applicazione

Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione, che le Condizioni Generali abbiano e trovino piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con Schenker, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest'ultima.

Con l'affidamento della spedizione a Schenker, il Mandante e/o il Mittente, per loro conto ma anche per conto di qualsiasi altro soggetto che abbia un qualsivoglia interesse nella spedizione, accettano queste Condizioni Generali, nonché ogni ulteriore eventuale regolamentazione riportata sulle lettere di vettura o all'interno degli altri documenti contrattuali, ivi comprese le offerte; tale accettazione avviene indipendentemente dalla sottoscrizione della lettera di vettura e/o degli altri documenti di trasporto o contrattuali.

In presenza di istruzioni, confliggenti o comunque incompatibili con le Condizioni Generali e non espressamente derogate ed approvate da Schenker per iscritto, tali istruzioni si daranno per non conferite e comunque come mai approvate da Schenker.

Eventuali condizioni di acquisto del Mandante non troveranno applicazione salvo diversa pattuizione tra le Parti; è comunque sempre fatto salvo ogni e diverso accordo scritto siglato tra soggetti all'uopo autorizzati e con pieni poteri.

4. Assunzione/accettazione degli incarichi

Schenker, su richiesta del Mandante, emetterà quotazioni scritte, anche via e-mail, contenenti, tra l'altro, la descrizione del servizio richiesto e il prezzo dello stesso. Le quotazioni si intenderanno accettate, e il Mandato di spedizione pertanto conferito, tramite accettazione di regola scritta delle stesse, anche a mezzo e-mail, da parte del Mandante. Schenker, per effetto del Mandato di spedizione così ricevuto, provvederà a stipulare uno o più contratti di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto), operando sempre con la massima diligenza.

In assenza di accettazione scritta e/o di altro accordo scritto tra le parti, la quotazione e le Condizioni Generali si intenderanno accettate per fatti concludenti con la consegna della merce al Vettore incaricato da Schenker.

Il Mandante autorizza Schenker a compilare, per suo conto, i documenti di trasporto necessari per l'esecuzione del Mandato di spedizione (ivi inclusa la lettera di vettura elettronica "e-CMR" ai sensi e agli effetti del Protocollo addizionale alla Convenzione CMR concernente la lettera di vettura elettronica, eseguito a Ginevra il 20.02.2008) anche riguardo al completamento o modifica delle indicazioni ivi contenute e alla loro conservazione, nonché alla predisposizione e/o

trasmissione al Vettore e/o a terzi di qualsiasi documento, domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione.

Inoltre, il Mandante e/o il Mittente autorizzano Schenker alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di dato sensibile, al fine di consentire a Schenker il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

Schenker, salvo previo accordo scritto in deroga, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione relativa a merci pericolose, che possano recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure merci che siano soggette a deterioramento, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte.

In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.

Qualora merci appartenenti alle fattispecie sopraelencate vengano affidate a Schenker senza suo previo assenso, o Schenker accetti il Mandato di spedizione sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, Schenker ha il diritto di risolvere il contratto ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

5. Termini di consegna

Anche in ottemperanza alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei trasporti, Schenker non garantisce il rispetto di termini di consegna, che sono da intendersi sempre indicativi e mai tassativi, e pertanto non può essere tenuta in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e/o trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione, indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa, anche se risultanti dai documenti di spedizione.

6. Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente

Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:

- che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
- che le informazioni e i documenti forniti per la compilazione dei documenti di trasporto sono corretti, completi e veritieri;
- che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
- che hanno preso atto delle tipologie di merci o beni che Schenker ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
- che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.
- che il rapporto valore / peso lordo delle merci affidate non superi 10,00 euro/kg.

Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere Schenker indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci e sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento, nonché dal superamento del rapporto valore/peso lordo.

Tale manleva è estesa altresì a qualsiasi anomalia contenuta nei documenti di trasporto compilati da Schenker per conto del Mandante.

7. Termini di pagamento

I termini di pagamento delle prestazioni eseguite da Schenker sono i seguenti:

- a vista per i diritti doganali;
- non oltre 30 gg data fattura fine mese per tutte le altre competenze, anche in applicazione del disposto del comma 12 dell'art. 83-bis della legge 133/2008.

In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, si applicheranno gli interessi di mora al tasso BCE (vigente al momento della richiesta di pagamento), aumentato di 8 punti percentuali.

Inoltre, il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata.

Schenker ha facoltà di compensare i crediti maturati dal Mandante e/o dal Mittente nei propri confronti a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per loro conto, le note di credito emesse a loro favore e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal Mandante e/o dal Mittente medesimi a

titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto effettuati. Il Mandante e/o il Mittente autorizzano pertanto Schenker, anche a nome dei propri aventi causa, ad operare detta compensazione.

8. Quotazioni e conversione valutaria

Le quotazioni di Schenker e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre alle specifiche prestazioni richieste dal Mandante nonché al volume, alla dimensione, al peso (anche in relazione al rapporto con il valore), alla quantità ed alla tipologia merceologica comunicate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da ulteriori operazioni.

Laddove la fatturazione venga effettuata in valuta differente da quella espressa nella quotazione di riferimento, è facoltà di Schenker applicare un'addizionale percentuale al tasso di cambio ufficiale BCE.

9. Anticipi e crediti

Qualora, per effetto delle pattuizioni esistenti, Schenker provveda ad anticipare a qualunque titolo noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, ed al riconoscimento degli interessi per eventuali ritardi e delle eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.

Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente Schenker da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste a Schenker medesima. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti a Schenker siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione Schenker non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovute.

Salvo diversa ed espressa pattuizione scritta, nessuna somma dovuta a Schenker potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, o da loro aventi causa, a qualunque titolo.

10. Diritto di ritenzione

Schenker ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o del proprietario delle merci.

11. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce

Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne Schenker in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.

Schenker, in caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario, qualora tempestivamente informata della giacenza e legittimata ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale gravano i relativi costi nonchè il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

12. Responsabilità

Schenker non è responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del Mandato di spedizione ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

La responsabilità di Schenker quale spedizioniere-vettore, quando prevista ed imputabile ai sensi dell'art. 1741 c.c., in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal Vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione e/o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal Vettore che effettivamente esegue il trasporto.

Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al Vettore o al destinatario.

13. Danni indiretti e penali

È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto da Schenker per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto) e penali.

14. Reclami

Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato a Schenker (anche a mezzo PEC, all'indirizzo: schenkeritaliana@legalmail.it) tassativamente ed a pena di decadenza entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 12 delle Condizioni Generali.

15. Assicurazione

Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare incarico scritto a Schenker affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta con primaria compagnia assicurativa. Le spese, i limiti ed i massimali della predetta copertura verranno in tal caso specificati nella quotazione.

In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante, l'eventuale copertura, sempre che richiesta per iscritto, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell'assicurazione per conto di chi spetta, per il valore della merce risultante dai documenti in possesso di Schenker, addizionato del 10%.

In nessun caso Schenker può essere considerata come assicuratore o coassicuratore.

In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente le merci oggetto della spedizione, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Schenker da parte dell'assicuratore.

Schenker non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare l'attività peritale, salvo incarico scritto in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi *ad hoc*.

16. Operazioni doganali

Le operazioni doganali aventi ad oggetto le merci ed i beni affidati a Schenker, rappresentano un'operazione accessoria rispetto alla spedizione, e necessitano pertanto di un apposito incarico scritto.

Qualora venga affidato a Schenker incarico di svolgere e curare operazioni doganali, il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.

Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.

17. Cause di forza maggiore ed esimenti di responsabilità

Schenker non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 12, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo e/o in qualche modo riconducibili a fatto proprio del Mittente, Mandante e/o destinatario. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, atti di pirateria, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro; f) divieti da leggi o regolamenti, tra cui la normativa USA, il diritto dell'Unione Europea o delle legislazioni nazionali.

Inoltre, nel caso in cui i servizi regolati dalle Condizioni Generali siano o divengano, anche solo parzialmente, incompatibili con le normative previste alla lettera f), Schenker ha il diritto di annullarli in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Mandante.

18. Trattamento dei dati personali e riservatezza

Schenker si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno ed incondizionato rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). L'Informativa Clienti, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è disponibile all'indirizzo web:

<https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/privacy> e si intende trasmessa al Mandante unitamente alle Condizioni Generali.

Schenker ed il Mandante si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nel corso e/o per ragione del rapporto contrattuale.

19. Codice Etico e Modello 231

Il Mandante dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 231/2001. A tale riguardo, il Mandante dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano

le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001 e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati nei confronti di Schenker per l'intera durata del contratto.

Le parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o dell'efficace attuazione delle misure sopra indicate costituisce grave inadempimento contrattuale. Conseguentemente, a Schenker è riservato il diritto:

a) di sospendere l'esecuzione del contratto, da esercitarsi mediante comunicazione PEC contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi la inosservanza, e/o

b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante comunicazione PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

L'esercizio del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) avverrà a danno del Mandante, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti da tale inosservanza. Resta inoltre a carico del Mandante la responsabilità per qualsiasi conseguente evento pregiudizievole o danno, nonché l'obbligazione di manlevare Schenker per qualsivoglia connessa azione di terzi.

Schenker ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione e Gestione, disponibili al seguente indirizzo web: <https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/compliance/odice-etico-e-modello>.

20. Trade Compliance

Le parti sono consapevoli che le operazioni di esportazione, importazione e riesportazione di merci e/o la fornitura dei relativi servizi potrebbero essere soggette a restrizioni in base alle norme in materia di controllo del commercio internazionale inclusi (ma non limitati a) i regolamenti dell'Unione Europea o degli U.S.A. in materia di esportazione delle merci (d'ora in avanti "Regolamenti Commerciali").

Ciascuna delle parti garantisce e dichiara che, nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del contratto, si conformerà a tutti i Regolamenti Commerciali ad esso applicabili, così come ad ogni futura modifica.

È responsabilità del Mandante determinare se le sue transazioni siano soggette ai suddetti Regolamenti Commerciali.

Il Mandante non incaricherà Schenker per lo svolgimento di servizi vietati o proibiti dalla legge che coinvolgano Paesi o persone soggette a restrizioni in base ai Regolamenti Commerciali laddove le sopracitate transazioni associate ai servizi siano soggette ai Regolamenti Commerciali.

Se necessario, il Mandante otterrà tutte le licenze, i permessi, e le autorizzazioni / esenzioni richieste per essere conforme con le norme contenute nei Regolamenti Commerciali fornendo a Schenker la medesima documentazione.

Nel caso in cui i servizi violino i Regolamenti Commerciali, Schenker ha il diritto di sospendere il servizio senza incorrere in alcuna responsabilità. Il Mandante è consapevole che Schenker non è obbligata e non fornirà i propri servizi aventi ad oggetto merci utilizzabili per la repressione interna o beni militari.

21. Recesso

Qualora la relazione contrattuale tra Schenker e il Mandante, comunque formalizzata, abbia natura continuativa o periodica, resta salva la facoltà di Schenker di esercitare il diritto di recesso con il solo obbligo di notifica scritta al Mandante. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

22. Legge applicabile e foro Competente

Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

23. Validità ed efficacia delle Condizioni Generali

La presente versione delle Condizioni Generali di Spedizione di Schenker Italiana S.p.A. entra in vigore e produce i propri effetti, anche sostituendosi ad ogni precedente versione, in relazione ai mandati di spedizione conferiti a far data dal 01.03.2025. In caso di dubbio o conflitto interpretativo, la versione italiana delle Condizioni Generali prevale sempre su qualsiasi altra versione.